



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 2021:

LEGGE 2 MARZO 2021 n.47

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N.121 "INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 30 NOVEMBRE 2000 N. 114 (LEGGE SULLA CITTADINANZA)"

Art.1

(Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 6 della Legge 2 agosto 2019 n.121)

1. L'articolo 6, comma 4, della Legge 2 agosto 2019 n.121, laddove prevede che “la cittadinanza così acquisita si trasmette anche ai figli, anche maggiorenni che presentino, nello stesso termine, dichiarazione analoga a quella presentata dal loro genitore”, deve interpretarsi nel senso di comprendere, nella possibilità di trasmissione della cittadinanza, tutti i discendenti dei soggetti aventi diritto a presentare domanda di sanatoria ai sensi del citato articolo 6.

Art.2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 marzo 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Elena Tonnini